

PRONUNCIA EX RT. 26 R.G.

IL GIUDICE SPORTIVO

Decisione Procedimento 3/2024 a seguito di istanza ex art. 22 R.G., presentata dalla **Water Sports Napoli Lions**, in persona del suo presidente e legale rappresentante p.t., sig. Andrea Scotti Galletta, relativa alla richiesta di adottare un provvedimento disciplinare nei confronti dell'atleta **Pasquini Roberto**, tesserato con la **S.S. Lazio Nuoto** per gli accadimenti avvenuti in data 19/05/2024 durante l'incontro GLS Napoli Lions / S.S. Lazio Nuoto, relativi ad un presunto colpo che l'atleta Pasquini avrebbe inferto all'atleta De Felice, tesserato presso la Water Sports Napoli Lions.

- Verificata la correttezza dell'istanza esaminata;
- Esaminati i frame della video ripresa dell'incontro;
- Acquisiti agli atti il verbale di pronto soccorso e le foto dell'infortunio dell'atleta Felice De Felice;
- Acquisito agli atti il referto di gara;
- Svolte tutte le audizioni ritenute necessarie ai fini della pronuncia;
- esaminata la memoria difensiva inviata dall'Avv. Francesco Colosimo nell'interesse del Sig. Roberto Pasquini.

RITENUTO di aver assunto ogni elemento utile, il Giudice Sportivo, Avv. Federica Corso, dichiara chiuso il suindicato procedimento e pronuncia la seguente

DECISIONE

A seguito dell'attività istruttoria svolta non è stato possibile determinare con certezza la causa dell'infortunio del sig. De Felice. Quel che è certo è che il sig. De Felice al termine della gara del 19/5 ha riportato una ferita al sopracciglio sinistro; che questa ferita è emersa a seguito di un contatto avvenuto durante un'azione di ripartenza della Water Sports Napoli Lions. Tuttavia, non si può affermare con certezza che il sig. Pasquini abbia inferto il colpo che ha determinato l'infortunio, in modo volontario, in quanto, a seguito delle audizioni svolte è emerso che la circostanza è avvenuta sotto l'acqua. Per questo motivo anche l'arbitro di gara non ha preso alcun provvedimento nei confronti del Pasquini, non avendo evidentemente riscontrato nel comportamento di quest'ultimo, un fatto meritevole di sanzione disciplinare.

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Alla luce di quanto suesposto Codesto Giudice Sportivo non può accogliere l'istanza della Water Sports Napoli Lions, non avendo riscontrato, sulla base delle prove raccolte, nel comportamento dell'atleta Pasquini Roberto, una condotta meritevole di sanzione disciplinare.

Affida alla segreteria per la pubblicazione e per la comunicazione del presente provvedimento alle parti interessate e ai competenti organi sportivi ai fini della sua applicazione e annotazione.

Così deciso in Roma, 30 maggio 2024

Il presente documento viene firmato in formato .pdf

II GIUDICE SPORTIVO

Avv. Federica Corso

